

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2014

del 27 giugno 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, beflubutamid, ciclanilide, diniconazolo, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopirialid, clorantraniliprololo, ciflufenamid, mepiquat, metalaxil-M, propamocarb, pyriofenone e quinoxifen in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o su determinati prodotti ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32013 R 1317**: Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 (GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1),
- **32014 R 0036**: Regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014 (GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1),

⁽¹⁾ GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9.

- **32014 R 0051**: Regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014 (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13),
- **32014 R 0061**: Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014 (GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1),
- **32014 R 0079**: Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32013 R 1317**: Regolamento (UE) n. 1317/2013 della Commissione, del 16 dicembre 2013 (GU L 339 del 17.12.2013, pag. 1),
- **32014 R 0036**: Regolamento (UE) n. 36/2014 della Commissione, del 16 gennaio 2014 (GU L 17 del 21.1.2014, pag. 1),
- **32014 R 0051**: Regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014 (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 13),
- **32014 R 0061**: Regolamento (UE) n. 61/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014 (GU L 22 del 25.1.2014, pag. 1),
- **32014 R 0079**: Regolamento (UE) n. 79/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014 (GU L 27 del 30.1.2014, pag. 9).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 1317/2013, (UE) n. 36/2014, (UE) n. 51/2014, (UE) n. 61/2014 e (UE) n. 79/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.